

C O M U N E D I F A L E R N A
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.45
del 21.12.2019

Oggetto: **Approvazione regolamento Sito internet (Social network)**

L'anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 15,25 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, momentaneamente indicata nel Centro Polifunzionale , in sessione straordinaria di prima convocazione , appositamente convocata previ appositi avvisi notificati a tutti i consiglieri, sono presenti:

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	<i>MENNITI DANIELE</i>	Sindaco	x	
2	<i>MENDICINO LUCA</i>	Consigliere	x	
3	<i>CELANO NICOLA</i>	Consigliere	x	
4	<i>MERCURI MICHELE</i>	Consigliere	x	
5	<i>FLORO RICCARDO</i>	Consigliere		x
6	<i>TRUSSO GIUSEPPE</i>	Consigliere	x	
7	<i>BARLETTA UGO</i>	Consigliere	x	
8	<i>RENNE MARIA CONCETTA</i>	Consigliere	x	
9	<i>VECCHIO ANDREA</i>	Consigliere-Presidente	x	
10	<i>RENNE ANGELINO</i>	Consigliere		x
11	<i>MENDICINO IOLE</i>	Consigliere		x
12	<i>COSTANZO GIOVANNI</i>	Consigliere		x
13	<i>FLORO GIOVANNI</i>	Consigliere		x
Tot			8	5

Si dà atto che è presente l' assessore esterni Dot.ssa Ferraro

Assume la presidenza il Presidente Consiglio ANDREA VECCHIO con l' assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito all'oggetto sopra emarginato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

CHE i Social network, s costituiscono un cambiamento importante nel modo in cui le Pubbliche Amministrazioni comunicano e interagiscono con i cittadini.

CHE infatti un processo rivoluzionario che apre la macchina amministrativa ai feedback dei cittadini, nel luogo in cui i cittadini si relazionano e incontrano ed incidono sul modo di parlare con, i cittadini.

CHE le amministrazioni hanno bisogno di presenziare sui social network perchè le piattaforme sociali sono un luogo d'incontro e di confronto.

CHE infatti è vitale per una PA che troppo spesso si trova un passo indietro rispetto ai cittadini porre in essere tutte quelle attività di sensibilizzazione come convegni e tavole rotonde sul tema nonché le proposte esplicite avanzate affinché sia valorizzato il dialogo con le comunità di utenti dei social media.

CHE i social sono uno strumento a disposizione dei cittadini e per questo motivo non è sufficiente che le amministrazioni siano sui social network, ma serve che comprendano le potenzialità del mezzo anche sotto questo punto di vista.

CHE infatti l'Ente che aderisce ai social network, deve assicurare correttezza e legittimità alla propria presenza su tali piattaforme accettando i termini del servizio che disciplinano il rapporto contrattuale tra il soggetto interessato ad utilizzare la piattaforma e il suo fornitore e rispettando per la disciplina in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/03), per la legge sul diritto d'autore (Legge 633/41), il Codice della amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005)

CHE ai fini di quanto sopra l'Ente deve definire, attraverso una social media policy interna, le regole di comportamento

CHE per questo è stato redatto un apposito Regolamento dove sono definite le modalità di gestione dell'account social dell'Amministrazione da parte del personale incaricato nonché le regole che dovranno essere seguite dal dipendente dell'Ente che utilizza i social network con un account personale per i propri interessi.

CHE stante l'urgenza ad intervenire al fine di prevenire situazioni di conflitto con delibera di Giunta Comunale n 121 03.07.2019, si approvava il regolamento relativo ai social network

CHE trattandosi di un regolamento, la competenza alla relativa adozione è del Consiglio Comunale

TANTO PREMESSO

PRESO ATTO del regolamento, allegato al presente atto

CONSIDERATO che la presenza sui social network delle P.A. non può essere in nessun modo considerata sostitutiva del sito istituzionale dell'Ente, principale front office dell'Amministrazione e insostituibile strumento di trasparenza.

ACCERTATO che l'Ente deve garantire la comunicazione e il dialogo anche a coloro che scelgono di non iscriversi ai social network e per tale motivo, anche nel caso in cui dovesse scegliere di creare una pagina o un account social network, dovrà comunque continuare a mantenere e aggiornare il sito istituzionale perché, in caso contrario, si determinerebbe una violazione di legge e del principio della neutralità tecnologica sotteso all'intero impianto normativo in materia di digitalizzazione della PA.

PRECISATO che il Regolamento delinea le modalità operative fondamentali e che il medesimo potrà essere sicuramente oggetto di successiva implementazione in caso di necessità

DATO ATTO che in ogni caso si presenta, allo stato come uno strumento operativo fondamentale

Si procede alla lettura del regolamento e si propongono le modifiche che seguono:

Art 3 comma 2 al posto di "gestore" sostituire con "responsabile della gestione"
eliminazione del comma 3. soppressione del primo rigo del comma 3 da "Al" a "comma"
soppressione comma 6 "oltre che"

Art. 4 comma 4 lettera c) viene così sostituito "Le comunicazioni scritte non dovranno essere riferite a propaganda di partiti politici, di movimenti legati a partiti politici, nonché liste e organizzazioni impegnate nelle competizioni elettorali sia a livello comunale che a livello nazionale".

Art 5 comma 2 la parola "gestore" è sostituita con la parola "responsabile della gestione"

Quindi il Presidente prende atto dell'emendamento costituito dalle modifiche di cui sopra e lo sottopone a votazione

IL PRESIDENTE

Invita il Consiglio Comunale alla votazione dell'emendamento regolamento e si propongono le modifiche che seguono:

Art 3 comma 2 al posto di "gestore" sostituire con "responsabile della gestione"
eliminazione del comma 3. soppressione del primo rigo del comma 3 da "Al" a "comma"

soppressione comma 6 “oltre che”

Art. 4 comma 4 lettera c) viene così sostituito “Le comunicazione scritte non dovranno essere riferite a propaganda di partiti politici , di movimenti legati a partiti politici , nonché liste e o organizzazione impegnate nelle competizioni elettorali sia a livello comunale che a livello nazionale”.

Art 5 comma 2 la parola “gestore” è sostituita con la parola “responsabile della gestione”

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al Regolamento **Sito internet** (Social network) per come di seguito riportati :

Art 3 comma 2 al posto di “gestore” sostituire con “responsabile della gestione”
eliminazione del comma 3. soppressione del primo rigo del comma ~~4~~ da “Al” a “comma”
soppressione comma 6 “oltre che”

Art. 4 comma 4 lettera c) viene così sostituito “Le comunicazione scritte non dovranno essere riferite a propaganda di partiti politici , di movimenti legati a partiti politici , nonché liste e o organizzazione impegnate nelle competizioni elettorali sia a livello comunale che a livello nazionale”.

Art 5 comma 2 la parola “gestore” è sostituita con la parola “responsabile della gestione”

IL PRESIDENTE

PRECISATO che il Regolamento delinea le modalità operativa fondamentali e che il medesimo potrà essere sicuramente oggetto di successiva implementazione in caso di necessità

DATO ATTO che in ogni caso si presenta, allo stato come uno strumento operativo fondamentale

VISTO l'unito Regolamento e ritenuto meritevole di approvazione
ACQUISITI i pareri di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e per l'effetto

DI PRENDERE ATTO che i Social network, costituiscono un cambiamento importante nel modo in cui le Pubbliche Amministrazioni comunicano e interagiscono con i cittadini ed occorre presenziare sui social network perchè le piattaforme sociali sono un luogo d'incontro e di confronto che le amministrazioni hanno bisogno di governare

DI APPROVARE l'unito Regolamento comprensivo dell'emendamento dove sono definite le modalità di gestione dell'account social dell'Amministrazione da parte del personale incaricato nonché le regole che dovranno essere seguite dal dipendente dell'Ente che utilizza i social network con un account personale

DI DARE ATTO che l'Ente garantisce la comunicazione e il dialogo anche a coloro che scelgono di non iscriversi ai social network

DI DARE ATTO che in ogni caso il sito istituzionale deve essere mantenuto ed aggiornato e l'account social dell'Amministrazione non è alternativa al sito istituzionale dell'Ente

i

COMUNE DI FALERNA

(Prov. di Catanzaro)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

UFFICIO PROPONENTE

SERVIZIO INTERESSATO

Approvazione regolamento sito internet

Cap.	<input type="checkbox"/> Competenza	<input type="checkbox"/> Residui	Somma stanziata .. (+) €				
Intervento – Codice n°			Variazione in aumento . (+) €				
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: <4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>			Variation. In diminuzione . (-) €				
			Somme già impegnate .. (-) €				
			Somma disponibile €				

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 151, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
 <4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria>

A T T E S T A

Come dal prospetto che segue la copertura della complessiva spesa di €.....

Il Responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, i pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. nel caso in cui l'Ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE <div style="text-align: right; font-family: cursive; font-size: 1.2em;"> Il Responsabile del Servizio </div> Data		
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Data Il Responsabile del Servizio Finanziario		
DATA DELLA SEDUTA	Ordine Del giorno Numero	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	IL VERBALIZZANTE



**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEI SOCIAL NETWORK ASSOCIATI
AL
COMUNE DI FALERNA**

Sommario

<u>ART. 1 - OGGETTO.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 - PRINCIPI.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3 - GESTIONE DEI PROFILI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO ESTERNO AI SOCIAL NETWORK E NORME DI COMPORTAMENTO.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 5 - VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 6 - COSTI DI GESTIONE.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 - Entrata in vigore.....</u>	<u>6</u>

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei profili istituzionali del Comune di Falerna sui social network, definendone le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti e ad ogni altra informazione in essi contenute.

2. Con l'espressione "social network" si intende un gruppo di applicazioni basate sul web e costruite sui paradigmi (tecnologici ed ideologici) del web 2.0 che permettono lo scambio e la creazione di contenuti generati dagli utenti.

ART. 2 – PRINCIPI

1. Il Comune di Falerna utilizza Internet ed i social network (come ad esempio Facebook e Instagram), per informare, comunicare e dare accesso ai cittadini ai diversi servizi comunali.

2. L'Amministrazione identifica in internet e nei social network una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e l'accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione. Essa in particolare li ritiene importanti per la collettività in generale, poiché fondamentali per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità del territorio locale.

3. I profili istituzionali del Comune di Falerna sui social network rappresentano risorse attraverso le quali il Comune informa i cittadini sui servizi, progetti ed iniziative e devono essere utilizzati in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Ente; essi sono da intendersi, dunque, in aggiunta al portale internet istituzionale www.comune.falerna.cz.it, fonte di informazione per finalità di promozione del territorio, documentazione ed informazione in generale. I contenuti pubblicati riguardano informazioni di servizio, scadenze, convocazioni di assemblee pubbliche, eventi, bandi, opportunità di coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, comunicazioni degli amministratori, aggiornamenti in situazioni di emergenza. Sfruttando le opportunità tipiche di questi servizi, il Comune di Falerna può condividere e rilanciare occasionalmente contenuti e messaggi di pubblico interesse e utilità realizzate da soggetti terzi (altri enti, soggetti o cittadini della comunità). Pur verificandone per quanto possibile la precisione e l'attendibilità, l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate o non aggiornate. L'eventuale presenza a margine delle pagine di contenuti pubblicitari nelle pagine dei social network utilizzati dal Comune di Falerna su piattaforme non di proprietà o di cui non detiene i diritti d'uso non è sotto il controllo dell'amministrazione, ma gestita in autonomia dagli stessi social network, e non può in ogni caso essere ricondotta all'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - GESTIONE DEI PROFILI E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. L'individuazione dei social network di cui il Comune di Falerna intende fare uso mediante iscrizione, adesione, apertura di un profilo, è di competenza della Giunta Comunale.

2. Il responsabile della gestione dei profili del Comune di Falerna sui social network è il Sindaco (il quale potrà avvalersi anche di persone appositamente incaricate eventualmente non

dipendenti del Comune stesso) che rappresenta il soggetto incaricato di assicurare la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi relativi alla Pubblica Amministrazione.

3. L'elenco delle persone autorizzate alla gestione delle pagine e all'inserimento di contenuti, viene individuato con separato provvedimento del Sindaco. I soggetti in tale guisa individuati non percepiranno alcun compenso e non sarà instaurato alcun rapporto di pubblico impiego.

4. Sui profili comunali possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni ed iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dal Comune di Falerna, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico in particolar modo relative al territorio comunale e dei dintorni.

5. Le pubblicazioni potranno essere richieste, dai Responsabili di Servizio, dal Sindaco, dagli Assessori, Consiglieri o dai singoli uffici, anche da eventuali soggetti terzi.

6. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sul profilo.

7. Tali pubblicazioni si aggiungono, ma non sostituiscono in alcun modo, alle forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

8. Nel rispetto dell'art. 22 c. 11 del D.Lgs. n. 196/03, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari; pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che ne permetta, direttamente o indirettamente, l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO ESTERNO AI SOCIAL NETWORK E NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli incaricati del Sindaco, con l'eventuale supervisione tecnica dell'amministratore di sistema del Comune, e compatibilmente con le peculiarità strutturali di ciascun social network, provvedono a gestire le abilitazioni del profilo, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento tecnico di cui al presente Regolamento.

2. Tenendo conto delle peculiarità di ciascun social network e delle continue evoluzioni tecnologiche e normative, la Giunta Comunale ha facoltà di approvare delle policy di utilizzo integrative, sia a livello generale che specifiche per singolo social network.

3. Nei social network ognuno è comunque responsabile dei contenuti che pubblica ed inoltre è espressamente vietato:

a) l'utilizzazione delle pagine istituzionali come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;

b) l'inserimento di contenuti o link di carattere commerciale con scopi di lucro ed in generale tutti quelli che non riguardano il territorio del comune di Falerna o la pubblica amministrazione in genere;

c) "Le comunicazioni scritte non dovranno essere riferite a propaganda di partiti politici, di movimenti legati a partiti politici, nonché liste e/o organizzazione impegnate nelle competizioni elettorali sia a livello comunale che a livello nazionale".

ART. 5 - VIGILANZA SUI CONTENUTI E RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI.

1. Ogni singolo fruitore dei suddetti social network deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.

2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente Regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al responsabile della gestione del profilo.

3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi, e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.

4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e rispettosa. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto Regolamento andranno segnalati all'Amministrazione Comunale o al gestore dei profili del Comune (o suo delegato).

5. Il gestore del profilo potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme. Tali provvedimenti seguiranno una gradualità a seconda della violazione e/o abuso commesso e consisteranno in particolare:

a) nel preavvisare, ove possibile, il soggetto che contravviene alle regole sopraccitate, richiamando il contenuto di questo Regolamento ed indicandogli la violazione. Il gestore del profilo provvederà al contempo ad eliminare il post incriminato presente sulle pagine dell'amministrazione e/o a segnalarlo tramite le apposite procedure previste dalle piattaforme, quando lo riterrà offensivo o lesivo rispetto alle norme del vigente Regolamento;

b) nel caso di reiterate violazioni e/o abusi, il gestore del profilo provvederà a bloccare il colpevole con gli strumenti messi a disposizione dal relativo social media.

6. Verranno, in ogni caso, eliminati senza darne evidenza pubblica:

a) lo spam ed i messaggi commerciali e pubblicitari;

b) i commenti che riportano dati personali e sensibili;

c) i commenti inseriti a semplice fine di propaganda politica, sindacale, religiosa;

d) i commenti che non sono in tema con le finalità informative, culturali e turistiche della pagina;

e) i commenti che si trasformano in chat personale tra utenti;

f) i commenti fuori argomento, replicati o inseriti al solo fine di intralciare la discussione;

g) i commenti che utilizzano un linguaggio non appropriato (minacce, frasi che ledono la dignità personale);

h) i commenti offensivi verso gli amministratori del canale o altri utenti;

i) i commenti inseriti con lo scopo di innescare polemiche e che non siano espressione del diritto di critica o di libertà di pensiero;

j) i messaggi che offendono la dignità e l'immagine del Comune di Falerna e dei suoi cittadini, degli Amministratori e dipendenti comunali, delle istituzioni civili e religiose.

7. In ordine ai provvedimenti di cui al comma 5, il gestore del profilo dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla Giunta Comunale che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse.

ART. 6 - COSTI DI GESTIONE

1. Non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione per i social network.

2. Eventuali oneri che dovessero essere previsti per l'utilizzo dei social network (es. canoni annuali per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla Giunta Comunale che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento dei profili.

Art. 7 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.